

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 2 lett. o

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

- o. la peste aviaria (influenza aviaria);

Art. 3 lett. o^{bis}

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

- o^{bis}. la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;

Art. 5 lett. o

Abrogata

Art. 5 lett. u e u^{bis}

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

- u. le acariosi delle api (*Varroa jacobsoni*, *Acarapis woodi* e *Tropilaelaps* spp.);
- u^{bis}. l'infestazione da *Aethina tumida*, il piccolo scarabeo degli alveari;

Art. 12 cpv. 6

⁶ Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del suo rilascio. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrica da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti.

¹ RS 916.401

Art. 14 cpv. 1

¹ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali ad unghia fessa o il cambiamento del detentore.

Art. 19a **Passaporto per equidi**

¹ Per ogni animale domestico della specie equina (Equidi) deve essere rilasciato, al massimo entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, un documento di identificazione (passaporto per equidi).

² L'equide che è trasferito in un'altra azienda detentrici di animali deve essere accompagnato da un passaporto per equidi.

³ Il passaporto per equidi deve contenere le seguenti informazioni:

- a. nome dell'organizzazione che ha rilasciato il documento;
- b. nome e indirizzo del detentore (elenco cronologico);
- c. numero di identificazione;
- d. caratteristiche ed eventuali segni distintivi;
- e. uso cui è destinato l'animale (animale da reddito/animale da compagnia);
- f. se l'animale è utilizzato quale animale da reddito, la dichiarazione sanitaria conformemente all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004² sui medicinali per uso veterinario e all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³ concernente la macellazione e il controllo delle carni.

⁴ Il passaporto è rilasciato da un'organizzazione d'allevamento equino riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura o dalla Federazione Svizzera Sport Equestri. Le organizzazioni che rilasciano i passaporti tengono un elenco dei passaporti rilasciati.

⁵ L'Ufficio federale riconosce i passaporti per equidi allestiti dalle organizzazioni menzionate al capoverso 4 e i passaporti esteri il cui utilizzo in Svizzera è autorizzato.

Art. 24

Abrogato

Art. 34 **Patente di commerciante di bestiame**

¹ Chi esercita il commercio di bestiame deve essere titolare di una patente di commerciante di bestiame.

² La patente di commerciante di bestiame è rilasciata dal veterinario cantonale del Cantone in cui ha sede l'attività del commerciante. Essa abilita al commercio di bestiame in tutta la Svizzera.

² RS 812.212.27

³ RS 817.190

³ È rilasciata se il richiedente:

- g. ha partecipato ad un corso di introduzione per commercianti di bestiame e ha superato gli esami;
- h. possiede una stalla per bestiame da commercio che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie.

⁴ I commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla.

⁵ Il veterinario cantonale può rilasciare eccezionalmente una patente provvisoria di commerciante di bestiame prima che il richiedente abbia frequentato il corso di introduzione.

⁶ Il veterinario cantonale notifica il rilascio della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.

Art. 35 Rinnovo e ritiro della patente di commerciante di bestiame

¹ La patente di commerciante di bestiame deve essere rinnovata ogni anno. Dopo il quarto rinnovo, il commerciante di bestiame deve frequentare un corso di aggiornamento.

² I commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere invitati a ripetere il corso d'introduzione prima del rinnovo della patente.

⁶ La patente di commerciante di bestiame non è rinnovata o è ritirata se l'autorità cantonale competente accerta che:

- a. il titolare della patente non possiede una stalla per bestiame da commercio o detta stalla non è conforme, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie;
- b. il commerciante di bestiame o il suo personale hanno violato ripetutamente o in modo grave le legislazioni sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sui medicinali e sull'agricoltura.
- c. il titolare della patente non ha frequentato il corso di aggiornamento o non ha ripetuto il corso di introduzione.

⁴ Il veterinario cantonale notifica il ritiro o il rifiuto della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.

Art. 36 Corsi per i commercianti di bestiame

¹ I veterinari cantonali organizzano corsi di introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. I corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

² I corsi di introduzione servono a istruire i partecipanti sui doveri dei commercianti di bestiame e sulla legislazione in materia di epizoozie e di protezione degli animali.

³ I corsi di aggiornamento servono a trasmettere ai partecipanti informazioni aggiornate sul tema della prevenzione delle epizootie e della protezione degli animali.

⁴ Sentiti i Cantoni, l'Ufficio federale emana un regolamento sui corsi di introduzione e di aggiornamento per commercianti di bestiame.

Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame

¹ I commercianti di bestiame sono tenuti a:

- a. notificare immediatamente a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizootia nonché l'aumento dei decessi e degli aborti di animali;
- b. utilizzare per il trasporto degli animali solo veicoli conformi alle disposizioni dell'articolo 25 capoverso 1;
- c. tenere un registro di controllo del commercio di bestiame;
- d. registrare gli spostamenti degli animali fra gli effettivi appartenenti alla medesima azienda di commercio di bestiame;
- e. rilasciare un nuovo certificato d'accompagnamento per gli animali che non vengono immediatamente ceduti;
- f. informare e istruire periodicamente il personale al rispetto delle prescrizioni;
- g. abbonarsi all'organo ufficiale d'informazione dell'Ufficio federale;
- h. portare con sé la patente di commerciante di bestiame ogni qual volta trasportino o commercino animali.

² La stalla per il bestiame da commercio deve disporre di:

- a. spazio sufficiente per isolare gli animali malati;
- b. eventualmente, spazio sufficiente per separare gli animali destinati all'esportazione;
- c. impianti adeguati per scaricare, ospitare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
- d. una superficie adeguata per raccogliere la lettiera e il letame;
- e. una cisterna del colaticcio.

Art. 37a Registro di controllo del commercio di bestiame

¹ I commercianti di bestiame sono tenuti a registrare ogni aumento e ogni diminuzione degli effettivi in ordine cronologico (registro di controllo del commercio di bestiame).

² Le registrazioni vanno trasmesse almeno una volta l'anno all'autorità cantonale competente.

³ Agli organi della polizia epizootica che ne facciano richiesta deve essere concesso di consultare il registro di controllo del commercio di animali.

Art. 37b Sorveglianza veterinaria ufficiale

Il veterinario cantonale incarica un veterinario ufficiale di controllare almeno una volta l'anno la stalla per il bestiame da commercio e il registro di controllo del commercio di bestiame.

Art. 65 cpv. 2

² Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nella banca dati CODAVET (art. 65a) e, su richiesta, presenta un rapporto all'Ufficio federale sui provvedimenti ordinati.

Art. 65a Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie

¹ I rapporti sulle epizoozie di cui all'articolo 65 e i risultati di ulteriori controlli ufficiali eseguiti in applicazione della legge sulle epizoozie sono registrati in una banca dati centrale (banca dati CODAVET).

² L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'inserimento dei dati nella banca dati CODAVET e sulla loro valutazione.

Art. 65b Allestimento della banca dati CODAVET

¹ L'Ufficio federale allestisce la banca dati CODAVET in collaborazione con i Cantoni. Dirige il progetto ed è competente in particolare per i seguenti compiti:

- a. prevede la realizzazione informatica, l'organizzazione, l'utilizzo e il finanziamento della banca dati nonché la registrazione elettronica dei dati;
- b. dirige lo sviluppo della banca dati;
- c. dirige l'utilizzo della banca dati durante la fase pilota, in collaborazione con i Cantoni;
- d. dirige l'introduzione alla banca dati.

² I costi per lo sviluppo della banca dati CODAVET sono sostenuti per tre quarti dalla Confederazione e per un quarto dai Cantoni.

³ I costi per l'utilizzo durante la fase pilota sono sostenuti per un terzo dalla Confederazione e per due terzi dai Cantoni. Ciascun Cantone versa un contributo di base annuo di 10 000 franchi e riceve, in contropartita, due postazioni d'accesso. La parte rimanente dei costi a carico dei Cantoni per l'utilizzo durante la fase pilota è ripartita fra i Cantoni in base al numero delle postazioni d'accesso messe a loro disposizione. L'Ufficio federale conclude con i Cantoni accordi sull'utilizzo della banca dati CODAVET e sul pagamento delle postazioni d'accesso supplementari.

⁴ Durante la fase pilota, il Cantone che non vi partecipa può continuare a trasmettere i dati all'Ufficio federale come in passato.

Art. 75 cpv. 3 lett. c, d, e^{bis}, e^{ter}, k e k^{bis}

³ Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

	Franchi
c. pecore	1600.-
d. capre	1200.-
e ^{bis} . selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	1500.-
e ^{ter} . camelidi del nuovo mondo	8000.-
k. pesci da consumo	5.- al kg
k ^{bis} . pesci da ripopolamento	20.- al kg

Art. 84 cpv. 1

¹ Il veterinario cantonale registra senza indugio nella banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L'Ufficio federale può emanare direttive sulla forma, il contenuto e le scadenze da rispettare nell'invio delle notifiche.

Art. 91 cpv. 1

¹ L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.

Titolo prima dell'art. 122a

Sezione 7: malattie virali dei volatili

A. Peste aviare (influenza aviaria)

Art. 122a In generale

La peste aviare è un'infezione dei volatili causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti gli uccelli, in particolare i volatili da cortile degli ordini dei gallinacei (*Galliformes*), dei palmipedi (*Anseriformes*) e dei ratiti (*Struthioniformes*).

² E' considerata ad alta patogenicità se è causata da:

- virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica gli aminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
- altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

³ E' considerata a bassa patogenicità se è causata da virus di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il periodo di incubazione dura 21 giorni.

Art. 122b Registrazione

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che detengono volatili da cortile. Essi registrano il nome e l'indirizzo del detentore nonché, eventualmente, il numero attribuito all'azienda detentrici di animali dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

Art. 122c Peste aviare ad alta patogenicità nei volatili da cortile:
provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

¹ E' vietato ogni trasporto di suini, cavalli e uova provenienti da effettivi sospetti o infetti nonché lo spandimento di letame proveniente dagli stessi effettivi.

² Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere spanto solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

³ Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA;
- b. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale;
- c. persone esposte siano protette dal contagio.

Art. 122d Peste aviare a bassa patogenicità nei volatili da cortile:
provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

¹ In deroga all'articolo 88, il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

² In base agli accertamenti epidemiologici può ordinare delle analisi in altre aziende detentrici di animali.

Art. 122e Peste aviare negli uccelli selvatici in libertà

¹ In caso di diagnosi della peste aviare ad alta patogenicità negli uccelli selvatici che vivono in libertà:

- a. l'Ufficio federale ordina le necessarie analisi affinché si possa determinare la diffusione dell'epizoozia;

- b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra volatici domestici e uccelli selvatici;
- c. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità contonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici di qualsiasi specie.

² D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste aviaria negli uccelli selvatici in libertà.

Art. 122f Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga agli articoli 90 e 92, il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che:

- a. le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

² Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3);
- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

³ Ordina la quarantena conformemente all'articolo 68 sulle aziende di destinazione.

B. Malattia di Newcastle (Newcastle Disease o pseudo peste aviaria)

Art. 123a Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti gli uccelli tenuti in cattività e le loro uova da cova.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 123b Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

¹ Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi sospetti o infetti.

² Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

³ Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini,

prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA.

Art. 123c Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che:

- a. le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

² Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3);
- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

³ Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, sulle aziende di destinazione.

Art. 123d Piccioni e uccelli ornamentali

¹ Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.

² In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di piccioni e prescriverla per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.

Art. 122, 123, 124 e 125

Abrogati

Art. 129 cpv. 3 lett. c

³ L'analisi comprende:

- c. per i suini: *Brucella suis*, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

Art. 163 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

¹ In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
- a^{bis}. entro 10 giorni gli animali sospetti siano macellati e gli animali infetti abbattuti;

Art. 179d cpv. 1 lett. b

¹ Sono considerati materiale a rischio specificato:

- b. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la testa intera, ad eccezione delle corna, della pelle e della lingua e la colonna vertebrale inclusi l'osso sacro e la coda.

Titolo prima dell'articolo 182

Sezione 9a: Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182 Diagnosi

¹ È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando:

- a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure
- b. è messo in evidenza il virus PRRS.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizootia, il riconoscimento ufficiale è tolto all'effettivo interessato fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
- b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15%;
- c. i decessi delle scrofe madri aumentano;
- d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20%; oppure
- e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.

² I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i risultati positivi riguardo alla PRRS.

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi sierologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;

- b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a 10 settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
- c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;
- d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
- e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica.

³ La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene d'intesa con l'Ufficio federale in base ai dati dell'effettivo.

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

Art. 185a Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi della PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi e tutti gli animali con i quali sono entrati in diretto contatto siano macellati;
- b. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Egli revoca il sequestro dopo che l'analisi sierologica di tutti gli animali analizzati è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Gli effettivi di capre sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica.

² Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora:

- a. tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano fornito un risultato negativo;
- b. l'analisi sierologica eseguita nel quadro della sorveglianza abbia fornito un risultato negativo.

³ I montoni riproduttori, utilizzati per la monta in più effettivi, sono sorvegliati ogni anno. Il detentore degli animali deve notificarli al veterinario cantonale.

Art. 202 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di AEC, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti;
- b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. le tre analisi sierologiche secondo l'articolo 201 capoverso 2 lettera a hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.

Art. 245a cpv. 1 e 2

¹ E' diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando:

- a. la messa in evidenza dell'agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato della valutazione macroscopica delle alterazioni polmonari indicano una PE; oppure
- b. quando, in base al risultato della valutazione macroscopica delle alterazioni polmonari e della messa in evidenza dell'agente patogeno, una PE non può essere esclusa, nonché quando i sintomi clinici, l'analisi sierologica o gli accertamenti epidemiologici indicano una PE.

² È diagnosticata l'actinobacillosi (APP) quando:

- a. è dimostrato che i suini sono colpiti da un'infezione causata da *Actinobacillus pleuropneumoniae*; o
- b. quando in effettivi identificati come all'origine dell'infezione, a causa dei casi clinici di cui alla lettera a, l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo o l'agente patogeno è stato messo in evidenza.

Art. 245c cpv. 4

Abrogato

Art. 245d cpv. 1 lett. c e cpv. 3

¹ Vi è sospetto di PE quando:

- c. il risultato dell'analisi per la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;

³ Il sospetto di PE è invalidato quando il risultato dell'analisi per la messa in evidenza dell'agente patogeno è negativo.

Art. 245e cpv. 1 lett. c

¹ Vi è sospetto di APP quando:

- c. accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione;

Art. 245g cpv. 2

² Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 302 cpv. 4

⁴ Può essere nominato veterinario ufficiale il veterinario che ha seguito con successo il corso di formazione di cinque giorni organizzato dall'Ufficio federale.

Art. 312 cpv. 4

⁴ I laboratori riconosciuti inseriscono regolarmente nella banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a i dati riguardanti la provenienza dei campioni analizzati per accertare la presenza di epizoozie soggette all'obbligo di notifica e i risultati di tali analisi.

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Regolamento del 30 ottobre 1917⁴ concernente il pegno sul bestiame

Art. 28 – 32

Abrogati

2. Ordinanza del 27 maggio 1981⁵ sulla protezione degli animali

Art. 70 cpv. 3

³ Le autorità cantonali competenti inseriscono nella banca CODAVET di cui all'articolo 65a dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁶ sulle epizoozie i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sugli effettivi degli animali da reddito.

⁴ RS 211.423.1

⁵ RS 455.1

⁶ RS 916.401

3. Ordinanza del 18 agosto 2004⁷ sui medicinali per uso veterinario

Art. 15 Disposizioni speciali per cavalli e asini

Un animale della famiglia zoologica degli *Equidi* è considerato animale domestico a vita se dal suo passaporto risulta che non è destinato alla produzione di derrate alimentari. Il passaporto deve essere conservato con l'animale.

Art. 23 cpv. 3

³ Queste indicazioni devono figurare nel certificato d'accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sulle epizootie, nel caso di animali ad unghia fessa, e nel passaporto per equidi, se si tratta di cavalli considerati animali da reddito. Negli altri casi, l'animale deve poter essere chiaramente identificato da terzi.

Art. 33 cpv. 3

³ Gli organi di controllo possono registrare i rapporti, in forma anonimizzata, nella banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle epizootie.

4. Ordinanza del 23 novembre 2005¹⁰ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 24 cpv. 3

³ Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹¹ sulle epizootie, la dichiarazione sanitaria deve figurare su tale documento; per i cavalli va inserita nel passaporto per equidi.

Art. 62 cpv. 4

⁴ Il veterinario dirigente trasmette questi dati alla banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹² sulle epizootie.

⁷ RS 812.212.27

⁸ RS 916.401

⁹ RS 916.401

¹⁰ RS 817.190

¹¹ SR 916.401

¹² SR 916.401

5. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulla qualità del latte

Art. 9 cpv. 6

⁶ I veterinari ufficiali trasmettono i risultati delle analisi veterinarie alla banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁴ sulle epizoozie.

6. Ordinanza del 23 novembre 2005¹⁵ concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 3 lett. h

Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- h. il rilascio, il ritiro e il rifiuto delle patenti di commerciante di bestiame secondo gli articoli 35 capoverso 6 e 35b capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁶ sulle epizoozie.

7. Ordinanza del 23 giugno 2004¹⁷ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 9 cpv. 2 lett. e

² Non è necessaria un'autorizzazione per:

- e. la consegna e l'acquisto di sottoprodotti di origine animale greggi della categoria 3 e di corpi di animali greggi o parti di essi nonché il loro utilizzo come alimenti per carnivori.

Art. 21 cpv. 1 lett. c e I^{bis} (nuovo)

¹ Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, possono essere utilizzati:

- c. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all'allegato 4, i prodotti enumerati all'articolo 18 capoverso 2, a condizione che:
 1. siano fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3,
 2. siano trasformati in alimenti per animali in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, e
 3. vengano immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e siano trasportati separatamente.

¹³ RS 916.351.0

¹⁴ SR 916.401

¹⁵ RS 916.404

¹⁶ RS 916.401

¹⁷ RS 916.441.22

^{1bis} In deroga al capoverso 1 lettera c, i prodotti enumerati all'articolo 18 capoverso 2 possono essere utilizzati, senza essere stati sterilizzati a pressione, per produrre alimenti per animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare a condizione altresì che:

- a. non siano trasportati sfusi;
- b. siano trasportati immediatamente da un impianto che trasforma sottoprodotti di origine animale della categoria 3 a impianti di produzione degli alimenti per animali; e
- c. soddisfino le norme microbiologiche dell'allegato 4 numero 39.

Allegato 1, numero 31 lett. d

- d. numero dei marchi auricolari (eventualmente per le pelli e le pellicce degli animali ad unghia fessa);

Allegato 3, numero 31

Fatta eccezione per pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 e per i prodotti del metabolismo, i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati soltanto in impianti di compostaggio chiusi e negli impianti di produzione di biogas.

Allegato 4, titolo e numero 39 (nuovo)

Allegato 4
(Art. 12-15, 20 e 21 cpv. 1 e 1^{bis})

39 Prodotti di cui all'articolo 18 capoverso 2 destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali

Questi prodotti devono essere fabbricati mediante un metodo che garantisca il rispetto delle seguenti norme microbiologiche:

- a. *Clostridium perfringens*: assenza in 1 g (campioni di materiale prelevati direttamente dopo il trattamento termico);
- b. *Salmonella spp.*: assenza in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (campioni di materiale prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'azienda di trasformazione);
- c. *Enterobacteriaceae*: n=5, c=2, m=0, M=300 in 1 g (campioni di materiale prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'azienda di trasformazione);

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o inferiore a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuto negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

8. Ordinanza del 20 aprile 1988¹⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Art. 29a Equidi

¹ Nel caso in cui siano importati animali domestici della specie equina (Equidi), occorre presentare, entro 8 giorni dall'importazione, domanda di registrazione ad una delle organizzazioni di cui all'articolo 19a capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁹. Non sottostanno a questo obbligo gli equidi importati direttamente per la macellazione.

² Se gli equidi importati non sono accompagnati da un passaporto per equidi riconosciuto dall'Ufficio federale, tale documento deve essere rilasciato entro 3 mesi.

III

Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il

² L'articolo 19a si applica agli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, a partire dal 1° gennaio 2009, salvo che siano trasferiti in un'altra azienda detentrica o partecipino ad una manifestazione pubblica.

³ Entrano in vigore in un secondo tempo:

- a. gli articoli 65a, 84 capoverso 1 secondo e terzo periodo e 312 capoverso 4;
- b. le seguenti modifiche del diritto vigente:
 1. l'articolo 70 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 maggio 1981²⁰ sulla protezione degli animali;
 2. l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004²¹ sui medicinali per uso veterinario;

¹⁸ SR 916.443.11

¹⁹ RS 916.401

²⁰ RS 455.1

²¹ RS 812.212.27

3. l'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005²² concernente la macellazione e il controllo delle carni;
4. l'articolo 9 capoverso 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²³ sulla qualità del latte;

²² RS 817.190

²³ SR 916.351.0